

Parere dell'organo di revisione
sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2023

Verbale n. 13 /2022

Il sottoscritto Dott. Daniele Bertoncello, Revisore dei conti del Comune di Alonte, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2021,

Visto l'art. 8, comma 7 del CCNL del Comparto Collettivo nazionale di lavoro relativa al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato da parte dell'Organo di revisione;

Visto l'art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede che le pubbliche amministrazioni che attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Visto il primo comma dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede il controllo da parte del revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Visto che annualmente l'Ente deve computare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento spetta al responsabile dell'ufficio risorse umane;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 30.01.2023 di assegnazione delle risorse ai responsabili per il triennio 2023-2025;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 13.02.2023 di approvazione del Piano Integrato delle Attività Organizzative (PIAO) per il triennio 2023-2025;

Vista la determinazione n. 51 del 04.04.2023 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, dalla quale risulta che

- il fondo è stato costituito per l'importo complessivo di euro 34.407,32, di cui euro 24.472,41 parte stabile ed euro 9.934,91 parte variabile;
- il fondo come sopra costituito consente di rispettare il limite complessivo dato dalla somma del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente, al netto delle componenti escluse, delle risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative e dalle risorse per il trattamento accessorio del segretario comunale

Visti:

- l'art. 8, comma 7, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001...”*;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art. 239 sulle funzioni dell'organo di revisione;
- l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 sulla costituzione del fondo risorse decentrate;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2021, che dispone che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”*;

- l'art. 55 del D.Lgs.n. 150/2009 nel quale vengono previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, merito e premio di cui agli artt 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;

Esaminate le tabelle dimostrative della costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2023, della costituzione del fondo stesso al netto delle riduzioni e del controllo dei limiti del fondo ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017

Preso atto di quanto attestato dalla responsabile dell'area amministrativa finanziaria in merito all'avvenuto controllo preventivo esercitato dalla responsabile stessa in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio e che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

VERIFICATO che

- il fondo è stato costituito per l'importo complessivo di euro 34.407,32, di cui euro 24.472,41 parte stabile ed euro 9.934,91 parte variabile;
- il fondo come sopra costituito consente di rispettare il limite complessivo dato dalla somma del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente, al netto delle componenti escluse, delle risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative e dalle risorse per il trattamento accessorio del segretario comunale

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e 40 e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che gli oneri del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, così come valorizzati nella determinazione n. 51/2023 e relativi allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di bilancio, coerenti con i vincoli previsti dal CCNL 16.11.2022 e trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;

RACCOMANDA

Il rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito istituzionale dell'Ente;

Il rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*.

Alonte, 23/04/2023

IL REVISORE
Dott. Daniele Bertoncello